

LE NUOVE MISURE PREVISTE DALLA LEGGE PER I GENITORI CHE LAVORANO

È entrato immediatamente in vigore a seguito della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il Decreto-Legge 13 marzo 2021, n. 30, in tema di "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena", di cui illustriamo di seguito le norme riguardanti la genitorialità, riservandoci di tornare in argomento appena saranno emanate dall'INPS, a cui il decreto ha attribuito il **compito di stabilire le modalità operative, le indicazioni necessarie ad accedere ai benefici.**

DESTINATARI

Lavoratori dipendenti genitori di figli conviventi minori di 16 anni in una delle seguenti condizioni:

- interessati dalla sospensione dell'attività didattica in presenza;
- colpiti da infezione da COVID-19;
- posti in quarantena dal dipartimento di prevenzione dell'ASL territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto.

PERIODO

Periodi compresi tra il 13 marzo 2021 (data di pubblicazione del Decreto in G.U.) e il **30 giugno 2021**.

MISURE (PER TUTTO O PARTE DEL PERIODO)

Il D.L. prevede la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in smart working

[\(scarica il modulo per la richiesta di Smart Working\)](#)

Solo nel caso in cui la prestazione lavorativa non possa essere svolta in modalità agile **uno dei genitori può astenersi dal lavoro con modalità diverse** a seconda dell'età del figlio/a e dell'eventuale condizione di handicap grave, come precisato di seguito (casi **a.** e **b.**)

a. in caso di:

- **figli minori di 14 anni,**
- **figli con disabilità in situazione di gravità accertata indipendentemente dall'età** che siano iscritti a scuole di ogni ordine e grado per le quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza, o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per i quali sia stata disposta la chiusura;

è riconosciuta dall'INPS una **indennità pari al 50%** della retribuzione (contribuzione figurativa ai fini pensionistici piena);

b. in caso di **figli di età compresa fra 14 e 16 anni** (salvo il caso di disabilità grave di cui al punto precedente) **non è prevista alcuna retribuzione o indennità**, né riconoscimento di contribuzione figurativa. Nei confronti del genitore che si astiene dal lavoro vige il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

LIMITAZIONI

La possibilità di ricorrere a una delle due misure è riservata a uno solo dei due genitori: i genitori possono però alternarsi nell'utilizzo dei congedi.

Non è possibile farvi ricorso per **i giorni in cui l'altro genitore non svolge alcuna attività lavorativa** (per esempio perché non occupato o sospeso dal lavoro perché posto in cassa integrazione).

Per finanziare le misure previste dal Decreto a diretto beneficio dei genitori sono stati stanziati circa 283 milioni di euro; qualora si delineasse il **superamento del limite di spesa** non saranno prese in considerazione ulteriori domande.

LA DOMANDA

La domanda per il **congedo indennizzato** al 50% va presentata all'INPS esclusivamente in via telematica.

La domanda di **congedo non indennizzato** deve essere presentata unicamente al datore di lavoro.

PERIODI DI CONGEDO PARENTALE GIÀ FRUITI DAL 1° GENNAIO AL 13 MARZO 2021

Gli eventuali periodi di congedo parentale già fruiti dai genitori nel periodo 1° gennaio - 13 marzo 2021, per le medesime necessità riferite al figlio/a (sospensione dell'attività didattica in presenza, infezione da Covid-19, quarantena), possono essere convertiti a domanda nel congedo indennizzato al 50% (*oltre alla copertura economica maggiore l'ulteriore vantaggio è dato dal fatto che il congedo in questione non erode il totale dei periodi di congedo parentale complessivamente spettanti*).

*Infine forniamo qualche ulteriore indicazione potenzialmente utile per i casi in cui l'altro genitore appartenga a determinate categorie (lavoratori **autonomi**, forze del **comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, forze dell'ordine e operatori sanitari**).*

BONUS PER ALTRE CATEGORIE DI LAVORATORI

I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, per i figli conviventi minori di anni 14, possono scegliere la corresponsione di uno o più **bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting** nel limite massimo complessivo di € 100 settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i casi previsti dal Decreto **(1)** e già indicati. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

Il bonus è erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per l'iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l'infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia (per questi casi è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido).

Il bonus può essere fruito solo se l'altro genitore non accede alle altre tutele previste dal decreto.

(1) *“periodo corrispondente in tutto o in parte alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio, alla durata dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonché alla durata della quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione della azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a seguito di contatto ovunque avvenuto”*



BPER: le nuove misure previste dalla legge per i genitori che lavorano

Scarica il [modulo per la richiesta di Smart Working](#)